IL CRIPTO ASSET E LA VALUTA DIGITALE

- **DEFINIZIONE**
- **ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**
- **IMPIEGHI CRIMINALI**

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
FORMAZIONE DECENTRATA
ROMA. 27/5/2024

Il cryptoasset e le criptovalute definizioni e funzione

- Valuta virtuale? (non ha corso legale, non c'è autorità centrale)
- Strumento finanziario? (non rientra nell'elenco degli strumenti tipici, può però essere considerato prodotto finanziario, per il pagamento di beni e servizi)
- Bene immateriale?
- Strumento di riciclaggio?

Art. 1 comma 2 lett. qq) D.Lgs. 231/2007: valuta virtuale è:

LA **RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DI VALORE**

NON EMESSA NÉ GARANTITA DA UNA BANCA CENTRALE O DA UN'AUTORITÀ PUBBLICA

NON NECESSARIAMENTE COLLEGATA A UNA VALUTA AVENTE CORSO LEGALE

UTILIZZATA COME MEZZO DI SCAMBIO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

UTILIZZATA COME MEZZO DI SCAMBIO PER FINALITÀ DI INVESTIMENTO

ARCHIVIATA E NEGOZIATA ELETTRONICAMENTE

Caratteri dei cryptoasset

- dematerializzazione
- rapidità delle transazioni
- assenza di organismo centrale
- assenza di corso legale
- anonimato / pseudoanonimato
- assenza di efficaci strumenti antiriciclaggio
- a-territorialità

V Direttiva antiriciclaggio

Art. 1: «rappresentazione di valore digitale» che «non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata (…) come mezzo di scambio»

Considerando n.10: «le valute virtuali (…) potrebbero essere usate anche per altri scopi (…) ad esempio come mezzo di scambio, di investimento (…)»

Possibili impieghi criminali

- Prezzo del riscatto (virus informatici, rapimenti, ecc.)
- Mezzo di pagamento di beni e servizi illeciti (armi, droga, pedopornografia, ecc.)
- Furto
- Evasione fiscale
- Indebito utilizzo della chiave crittografica per l'acquisto di beni o servizi
- Finanziamento del terrorismo internazionale
- Elusione delle sanzioni internazionali
- Riciclaggio
- Abusivismo finanziario

Riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio (artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p.)

Cassazione penale, sez.2, sentenza n.2868 del 25.1.2022

cryptoasset e dissimulazione nel trasferimento dei proventi illeciti

Qualificazione delle condotte

- la Corte di cassazione penale si è occupata in almeno due occasioni del fenomeno della fornitura di servizi riguardanti moneta virtuale da parte di soggetti non abilitati, ritenendo configurabile la fattispecie di reato prevista e punita dall'articolo 166, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- La moneta virtuale, nella direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018 (in modifica della c.d. IV direttiva antiriciclaggio), viene definita come *"rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente"*. La norma vuole evidentemente disciplinare i rapporti tra moneta virtuale e moneta corrente, senza però correttamente definire il fenomeno; il considerando n. 10 della Dir. antiriciclaggio dimostra l'assunto in quanto afferma che *"sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L'obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali"*.
- La definizione che ne offre il legislatore italiano si rinviene nell'articolo 1 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, dove la moneta virtuale viene definita *"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"*: si nota subito che tale definizione aggiunge, rispetto a quella del legislatore comunitario, espressamente la finalità di investimento.

Qualificazione delle condotte
i soggetti che operano nell'ambito delle valute virtuali. Gli EXCHANGER

- *exchanger* _il soggetto che gestisce le piattaforme *exchange*, ovvero la piattaforma tecnologica che permette di scambiare questo prodotto finanziario, la cui funzione, quindi, è quella di consentire l'effettuazione di acquisto e vendita delle criptovalute e di realizzare un profitto,:
- i *"prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale"* sono stati inclusi tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5 lettera i), d.lgs. n. 231/07, con conseguente obbligo di iscrizione in apposito registro tenuto presso l'O.A.M., organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
- IV e la V Direttiva UE Antiriciclaggio, recepite rispettvamente con il d.lgs. n. 90/2017 e con il d.lgs. n. 125/2019,'
- *exchanger* (cambiavalute di bitcoin et similia, **definiti come ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute**, e del *wallet provider* (gestori di portafogli virtuali, definiti come ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali,

Qualificazione delle condotte i soggetti che operano nell'ambito delle valute virtuali

la valuta virtuale deve essere considerata **strumento di investimento** perché consiste in un prodotto finanziario e deve essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria

(Cass sez. II, 22 novembre 2022 n. 44378.)

la vendita di *bitcoin* reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento è attività soggetta agli adempimenti di cui agli articoli 91 e seguenti d.lgs. n. 58 del 1998, **la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'articolo 166**, comma 1 lett. c) Cass., sez. II, 25 settembre 2020 n. 26807).

Abusivismo finanziario (art. 166 D.Lgs. 58/1998)

Cassazione penale, sez.2, sentenza n.26807 del 17.9.2020

Cassazione penale, sez.2, sentenza n.44337 del 10.11.2021

In caso di reclamizzazione della vendita come proposta di investimento, il bitcoin può assumere il carattere di prodotto finanziario

Giurisdizione e competenza

Azione ed evento nella dimensione del cyberspazio

Natura a-territoriale del cryptoasset e carattere detemporalizzato dell'azione

Giurisdizione: art. 6 comma 2 codice penale

Competenza: artt. 8 e 9 codice procedura penale

Profili investigativi

- Individuazione e ricostruzione delle transazioni
- Riconducibilità a soggetti specifici
- Identificazione di tali soggetti
- Acquisizione della prova

Cryptoasset e prova digitale

Ubiquitarietà

Immaterialità (artt. 244 c.2, 247 c.1 bis,352 c. 1 bis, 354 c.2 cpp)

Fragilità (artt. 254 bis, 354 c.2, 260 c.2 cpp)

Tecnicità

Il sequestro preventivo

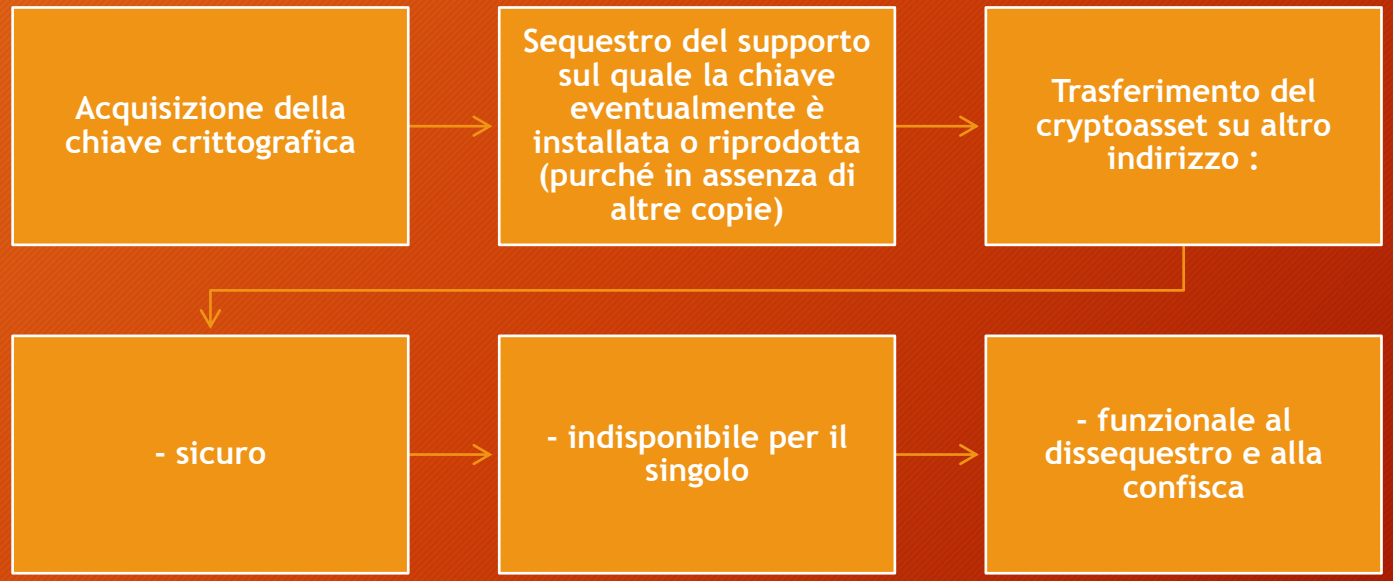

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- BUON MEETING!